



Lega Italiana Calcio Professionistico

**CIRCOLARE N. 4
2013/2014
DEL 9 LUGLIO 2013**

Alle Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 10 – 2013 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 10 – 2013 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Le novità fiscali introdotte nel mese di giugno 2013 – D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 (decreto del “fare”) – Legge 24 giugno 2013 n. 71 (incremento dell’imposta di bollo) – D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 (rinvio dell’aumento IVA e aumento della misura degli acconti IRPEF e IRES)”.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)**

Roma, 8 luglio 2013

prot. n. 11.36

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 10 - 2013

Oggetto: Le novità fiscali introdotte nel mese di giugno 2013 –

-D. L. n. 69 del 21 giugno 2013 (decreto del “fare”) –

-Legge 24 giugno 2013 n. 71 (incremento dell’imposta di bollo) –

-D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 (rinvio dell’aumento IVA e aumento della misura degli acconti IRPEF e IRES)-

Nella G.U. n. 144 del 21 giugno 2013 – S.O. n. 50 - , è stato pubblicato il D. L. n. 69 del 21 giugno 2013 – cd. “decreto del fare” – contenente, tra l’altro, alcune disposizioni di carattere fiscale che possono interessare le società destinatarie della presente circolare e che si riportano di seguito.

-Rateazione del debito fiscale a ruolo fino a 120 rate mensili-

L’art. 52 del decreto prevede la possibilità per il contribuente, che si trovi per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una condizione di grave e comprovata difficoltà economica legata alla congiuntura economica, di fruire della massima rateizzazione, fino a 120 rate mensili, del debito iscritto a ruolo.

Si decade dal beneficio se nel corso della rateazione il contribuente abbia omesso il pagamento di otto rate anche non consecutive (in precedenza la decadenza operava in caso di mancato pagamento di due rate consecutive).

Lo stesso art. 52 ha modificato l’art. 76 del DPR n. 602/73 (riscossione) non più consentendo l’espropriazione, da parte dell’agente della riscossione, dell’immobile del contribuente se esso rappresenta l’unico di proprietà del contribuente stesso e costituisce la sua abitazione principale, sempre però che non sia classificato catastalmente in cat. A/1, A/8 e A/9. Gli eventuali altri immobili possono essere espropriati soltanto se l’importo complessivo del credito supera i 120.000 euro.

-Riscossione tributi comunali-

E' stato fissato improrogabilmente al 31 dicembre 2013 il termine oltre il quale i Comuni dovranno gestire e riscuotere i propri tributi.

-Abrogazione del Mod. 770 mensile-

Con l'art. 51 del decreto è stata definitivamente abrogata la norma, peraltro sempre rinviata, che prevedeva la presentazione del Mod. 770 mensile.

-Responsabilità solidale-

L'art. 50 del decreto elimina la responsabilità solidale nei contratti di appalto e subappalto per quanto concerne i versamenti IVA mentre permane la responsabilità solidale a tutela degli altri versamenti fiscali (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) salvo che non venga acquisita dall'appaltatore/committente la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.

-Indennizzo per i ritardi della pubblica amministrazione-

L'art 28 del decreto ha introdotto il pagamento di un indennizzo determinato forfettariamente in 30 euro per ogni giorno di ritardo da parte della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti relativi alle attività imprenditoriali.

-Riduzione fiscale nella nautica-

L'art. 23 del decreto prevede l'azzeramento della tassa di possesso delle imbarcazioni da 10 a 14 metri e la riduzione del 50% per quelle da 14 a 20 metri. Per le unità con scafo di lunghezza superiore a 20 metri resta invariata la tassa di possesso.

^ ^ ^

Con la conversione in legge **24 giugno 2013 , n. 71** - (G.U. n. 147 del 25 giugno 2013) -, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, è previsto, a far tempo dal 26 giugno u.s., **l'aumento dell'imposta di bollo** i cui ammontari, rispettivamente di euro 1,81 e 14,62 sono aumentati ad euro 2 e ad euro 16.

Interessano, tra l'altro, l'aumento dell'imposta:

-bollo di 16 euro per ogni foglio: gli atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti e copie dichiarate conformi all'originale nonché le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni concernenti rapporti giuridici di ogni specie e gli atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio;

-bollo di euro 2 per ogni esemplare: le fatture non soggette ad IVA recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti ma spediti o consegnati pure tramite terzi nonché le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano euro 77,47.

^ ^ ^

Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 (G.U. n. 150 del 28 giugno 2013)

Con il D.L. n. 76/2013 sono state emanate, tra l'altro, norme recanti incentivi in materia di occupazione giovanile.

Inoltre, è stato rinviato al 1° ottobre 2013 l'aumento dell'aliquota IVA (dal 21 al 22%) già previsto per il 1° luglio u.s.(art. 11, comma 1, lett. a).

Con i commi da 18 a 20 del medesimo art. 11, sono stati apportati aumenti alle misure degli acconti IRPEF e IRES.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'IRPEF è fissata al 100%, mentre per il solo periodo d'imposta in corso alla stessa data del 31 dicembre 2013 la misura dell'acconto IRES è aumentata dal 100 al 101%.

Con il comma 14 dell'art. 9 del decreto sono state abolite le s.r.l. c.r. (società a responsabilità limitata con capitale ridotto) ed è stata aperta alle persone fisiche di qualsiasi età la s.r.l.s. (semplificata) permettendo così la costituzione di una società senza capitale sociale e abolendo, quasi del tutto, le spese di costituzione.

Il comma 12 dell'art. 11 ha stabilito che le regioni a statuto speciali e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, possono maggiorare fino ad un punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF.

Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette elettroniche è assoggettato ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo stesso.